

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XII
N. 10

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 SETTEMBRE 1987

Risoluzione legislativa

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una decisione relativa al finanziamento di grandi infrastrutture di interesse europeo

Annunziata il 22 ottobre 1987

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM (86) 722 def.),

consultato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 235 del Trattato CEE (doc. C 2-200/86),

visti la relazione della Commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e il parere della Commissione per i bilanci (doc. A 2-131/87),

visto il risultato della votazione sulla proposta della Commissione,

1. — Si compiace che la Commissione si sia impegnata, ai sensi dell'articolo

149, paragrafo 3, del Trattato CEE, a far propri taluni emendamenti del Parlamento;

2. — Chiede alla Commissione di far propri, ai sensi del suddetto articolo, gli altri emendamenti del Parlamento;

3. — Approva, con queste riserve, la proposta della Commissione;

4. — Invita la Commissione a informare il Parlamento qualora intenda modificare la sua proposta nel corso delle deliberazioni del Consiglio;

5. — Invita il Consiglio a informare il Parlamento qualora non intenda conformarsi al presente parere;

6. — Si riserva, se del caso, di aprire la procedura di concertazione o di chiedere una nuova consultazione;

7. — Incarica il suo Presidente di trasmettere al Consiglio e alla Commissione, come parere del Parlamento, e ai parlamenti degli Stati membri per conoscenza, il testo della proposta della Commissione

nella versione approvata dal Parlamento e la presente risoluzione legislativa.

ENRICO VINCI
Segretario generale

SIEGBERT ALBER
Vicepresidente

TESTO

PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Decisione del Consiglio relativa al finanziamento di grandi infrastrutture di interesse europeo.

Preambolo e considerando immutati

ART. 1.

È prevista un'azione comunitaria specifica per grandi progetti di infrastruttura di interesse europeo situati in tutto o in parte nella Comunità. L'azione dovrà facilitare l'elaborazione e la realizzazione di tali progetti mobilitando ed orientando verso il loro finanziamento nuove fonti di capitali.

ART. 2.

Paragrafo 1 immutato

2. Questi grandi progetti possono riguardare vari settori d'attività, soprattutto i trasporti, le telecomunicazioni, l'energia e l'ambiente.

TESTO

MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

Decisione del Consiglio relativa al finanziamento di grandi infrastrutture di interesse europeo.

Preambolo e considerando immutati

ART. 1.

1. È prevista un'azione comunitaria specifica per grandi progetti di infrastruttura di interesse europeo situati in tutto o in parte nella Comunità. L'azione dovrà facilitare l'elaborazione e la realizzazione di tali progetti mobilitando ed orientando verso il loro finanziamento nuove fonti di capitali.

2. La mobilitazione di capitale privato viene effettuata ricorrendo a una combinazione, stabilita in relazione a ogni singolo progetto, di obbligazione e/o azioni che beneficino di agevolazioni fiscali e sono offerte in tutti gli Stati membri; tali titoli sono espressi in ECU ed emessi a specifiche condizioni.

3. L'agevolazione fiscale consiste nel fatto che alle obbligazioni o azioni utilizzate per il finanziamento delle infrastrutture d'interesse europeo viene riconosciuto in ogni Stato membro lo *status* di titoli privilegiati.

ART. 2.

Paragrafo 1 immutato

2. Questi grandi progetti possono riguardare vari settori d'attività, soprattutto i trasporti, le telecomunicazioni, l'energia, l'ambiente e la manutenzione o il restauro del patrimonio culturale.

TESTO

PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Paragrafo 3 immutato

Articoli 3 e 4 immutati

ART. 5

Paragrafo 1 immutato

2. L'utilità europea è dichiarata dalla Commissione previo accordo degli Stati membri direttamente interessati ai progetti. La Commissione ne informa il Consiglio e il Parlamento europeo. I progetti relativi a settori per i quali non è stato predisposto alcun programma comunitario possono tuttavia essere dichiarati di utilità europea solo previo accordo del Consiglio. Le decisioni della Commissione che dichiarano l'utilità europea sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee.

3. I progetti di grandi infrastrutture dichiarati di utilità europea potranno beneficiare:

— secondo la loro natura, di provvedimenti intesi a facilitare la raccolta di risparmio privato, provvedimenti che verranno di volta in volta sottoposti dalla Commissione al Consiglio previa consultazione del comitato di politica economica;

Secondo trattino immutato

TESTO

MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

Paragrafo 3 immutato

3-bis. I progetti e la loro realizzazione devono rispettare le norme relative alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale.

Articoli 3 e 4 immutati

ART. 5

Paragrafo 1 immutato

2. L'utilità europea è dichiarata dalla Commissione previo accordo degli Stati membri direttamente interessati ai progetti. La Commissione informa il Consiglio e il Parlamento europeo sui progetti che le sono stati presentati e sul seguito che è stato loro dato. I progetti relativi a settori per i quali non è stato predisposto alcun programma comunitario possono tuttavia essere dichiarati di utilità europea solo previo accordo del Consiglio e del Parlamento europeo. Le decisioni della Commissione che dichiarano l'utilità europea sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee.

3. I progetti di grandi infrastrutture dichiarati di utilità europea potranno beneficiare:

— secondo la loro natura, di provvedimenti intesi a facilitare la raccolta di risparmio privato, provvedimenti che verranno di volta in volta sottoposti dalla Commissione al Consiglio previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale.

Secondo trattino immutato

TESTO

PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Articolo 6 immutato

ART. 7.

Paragrafi 1 e 2 immutati

3. Le garanzie vengono concesse dalla Commissione nei limiti di un massimale globale stabilito in un miliardo di ECU. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento, procede eventualmente all'aumento del massimale.

TESTO

MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

Articolo 6 immutato

ART. 7.

Paragrafi 1 e 2 immutati

3. Le garanzie vengono concesse dalla Commissione nei limiti di un massimale globale stabilito dal bilancio. Le garanzie di bilancio già concesse e quelle da concedere nel corso dell'esercizio di bilancio figurano nel bilancio delle Comunità.

ART. 7-bis.

Della presente decisione sono destinatari gli Stati membri.